

D'AMICO

1847 97

20 GEN. 2013

AULA 'A'

SEZIONE SECONDA - SEZIONE SECONDA - SEZIONE SECONDA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[ ]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24155/2010

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Cron. 1847
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere - Ud. 17/01/2013
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - PU
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24155-2010 proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO FELICIA (DETTA LICIA), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

2013

135

PATTERI ANTONELLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in  
atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2730/2010 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 27/04/2010 R.G.N. 3335/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
AMOROSO;

udito l'Avvocato D'AMICO FELICIA (detta LICIA);

udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso  
per rimessione alle SS.UU.

## ORDINANZA INTERLOCUTORIA

### RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, ~~Paola Antonia~~ ha dedotto di essere stata dipendente della compagnia aerea Alitalia s.p.a. e di essere titolare, con decorrenza dal mese di giugno 1996, del relativo trattamento pensionistico; di avere inoltrato all'INPS domanda per ottenere dal Fondo Volo cui era stata iscritta la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi dell'art. 34 legge n. 859 del 1965; che l'INPS, nell'effettuare il calcolo aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, avendolo calcolato non in base alla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, ma in base a coefficienti diversi ed inferiori, così violando la previsione del citato art. 34, per cui il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso l'INPS"; che detti coefficienti non potevano che essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della legge n. 1338 del 1962, art. 13, che era l'unico in uso nelle forme pensionistiche l'obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica.

Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente l'improcedibilità e l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/70 e sostenendo, nel merito, che il richiamo dei coefficienti in uso presso l'INPS non poteva riguardare le tabelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, ma occorreva far riferimento a quelli elaborati specificamente per il calcolo della quota capitale della pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo.

Con la sentenza del 9 marzo 2006 il Tribunale adito, respinte le eccezioni di improcedibilità per mancanza del previo ricorso amministrativo e di inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza ai sensi del cit. art. 47 d.P.R. n. 639/70, ha rigettato nel merito il ricorso.

2. Tale sentenza è stata impugnata dalla originaria ricorrente che ha riproposto le tesi svolte in prime cure, lamentando l'erronea interpretazione della normativa che regola la fattispecie.

L'INPS ha contestato la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.

La corte d'appello di Roma con sentenza del 22 marzo 2010-27 aprile 2010 ha rigettato l'appello compensando le spese di lite del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originaria ricorrente con due motivi.

Resiste con controricorso l'INPS che ha anche depositato memoria.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto e in particolare della legge n. 1338 del 1962, del decreto ministeriale 19 febbraio 1981, dell'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, del regio decreto n. 1403 del 1922. In particolare la ricorrente richiama l'ordinanza interlocutoria n. 14072 dell'11 giugno 2010 di questa Sezione Lavoro. Denuncia inoltre vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

2. Il ricorso – i cui due motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente – riguarda la *vexata questio* dell'individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo ai sensi dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (successivamente abrogato, ma applicabile nella specie *ratione temporis*) ed investe specificamente l'interpretazione dell'art. 2, comma 503, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Quest'ultima disposizione ha previsto: "Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore della L. 31 ottobre 1988, n. 480, art. 11, comma 2, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".

Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20 ottobre 2009, n. 22156; ma v. anche Cass., sez. un., 20 ottobre 2009, nn. 22154, 22155 e 22157) hanno ritenuto che l'art. 2, comma 503, cit. regola retroattivamente la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione, ed in particolare hanno affermato che "il potere dell'istituto di determinare le tabelle di capitalizzazione, che non era previsto dalla legge istitutiva n. 859 del 1965 ... trova adesso la sua base legale nella disposizione del 2007". La norma sopravvenuta però vale a "sanare" solo i coefficienti di capitalizzazione stabiliti con Delib. 4 agosto 2005, n. 302 del Consiglio di amministrazione dell'INPS che ha approvato i "nuovi coefficienti di capitalizzazione" per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997 fino al dicembre 2004 e non anche la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione per la liquidazione in capitale di quote di pensioni

decorrenti dal 1 gennaio 1980 fatta con deliberazione dell'8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza, al quale la L. n. 859 del 1965, art. 6 demanda di sovrintendere all'amministrazione del Fondo Volo. Per il periodo precedente alla menzionata delibera n. 302 del 4 agosto 2005, le Sezioni Unite hanno ritenuto più coerente l'applicazione delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, concernenti il calcolo delle rendite vitalizie degli iscritti alle assicurazioni facoltative.

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 14072 dell'11 giugno 2010 di questa Sezione Lavoro le Sezioni Unite sono state nuovamente investite di tale questione interpretativa per le ragioni ivi indicate e riassumibili nella seguente sintesi: *«In conclusione ritiene questa Sezione Lavoro di rimettere nuovamente all'esame delle Sezioni Unite la questione dell'interpretazione dello ius superveniens (l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 503, - legge finanziaria per il 2008) nei termini sopra indicati e sintetizzabili nel quesito se tale disposizione, quale norma di interpretazione autentica o di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo, si riferisca solo - come ritenuto da Cass., sez. un., 20 ottobre 2009, n. 22156 - ai coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore" (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.7.1997), oppure anche - come è indotta a pensare questa Sezione Lavoro - ai coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione dell'8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.1.1980) in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS. Ove però lo ius superveniens fosse interpretato come norma di interpretazione autentica o di sanatoria solo dei coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con Delib. 14 agosto 2005, n. 302 e quindi operasse limitatamente ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997 e non anche per quelli precedenti a tale data (come quello di cui si controverte in causa), deve rimettersi alle Sezioni Unite anche la questione dell'interpretazione della l. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34, nei termini sopra indicati e sintetizzabili nel quesito se i "coefficienti di capitalizzazione in uso", richiamati dalla norma citata, siano quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla l. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, ovvero quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la*

- 1970, n. 639 - rimane la questione interpretativa dell'art. 2, comma 503, legge 24 dicembre 2007, n. 244, negli stessi termini in cui le Sezioni Unite erano già state investite con l'ordinanza interlocutoria n. 14072 dell'11 giugno 2010 di questa Sezione Lavoro.

Non essendo mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, appare nuovamente necessario rimettere la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della stessa alle Sezioni Unite, anche in ragione del fatto che la medesima questione interpretativa si pone in numerosi altri ricorsi pendenti presso questa Sezione, tra cui tutti quelli chiamati all'odierna udienza e per i quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione del presente ricorso.

**PER QUESTI MOTIVI**

rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della stessa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2013

Il Presidente

*Fabrizio Mian Canevari*  
**Fabrizio Mian Canevari**

IL CANCELLIERE  
*Giuseppina Ricci*  
Deposito in Cancelleria  
28 GEN. 2013  
IL CANCELLIERE  
*Giuseppina Ricci*

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. *De N. AMICO*..... in forma legale.

Roma, il ..... - 4 FEB. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
**Antonella FONTANA**

*Fontana*



*5*

**COPIA: Legale**  
**DIRITTI €: 0**  
**FOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: D AMICO**  
**EL: 04/02/2013**

**Numero: 1847**

**Anno: 2013**

**Civile**